



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento previsto dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 11 ottobre 2017 con la quale il Comune di Olgiate Molgora (LC) ha richiesto un parere nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio del 24 ottobre 2017 per deliberare sulla richiesta di parere del Comune;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Olgiate Molgora (LC), con nota dell'11 ottobre 2017, ha formulato una richiesta di parere in materia di assunzioni e spese di personale. Premette che il Comune partecipa all'Azienda speciale "Retesalute", costituita per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali,

sociosanitarie integrate e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona e alla famiglia. Con successive deliberazioni consiliari, a decorrere dal 2006, sono stati trasferiti dal Comune alla ridetta Azienda una serie di servizi, fra i quali, dal 2010, il servizio sociale professionale, attuato con tre successivi provvedimenti consiliari.

Con la prima deliberazione veniva affidata una gestione temporanea del servizio (dal 2010 al 2011), al fine di monitorarne l'andamento nella prospettiva di un conferimento definitivo, con contestuale "*trasferimento temporaneo*" all'Azienda speciale di un'unità di personale comunale. Tale trasferimento era adottato con l'assenso della dipendente, prestato sulla base di un accordo sindacale sottoscritto il 12 ottobre 2010, che prevedeva l'impegno del Comune a non sopprimere il posto ed il reinserimento nell'organico dell'Ente alla scadenza del periodo di affidamento, impegni recepiti nella deliberazione consiliare.

Con successiva deliberazione è stato confermato l'affidamento del servizio sociale professionale per ulteriori tre anni, con contestuale trasferimento della dipendente, nonostante il suo dissenso iniziale, a seguito di nuovo accordo sindacale, recepito nella ridetta delibera, che reiterava gli impegni assunti dal Comune in precedenza, oltre a prevedere quanto segue: "*in caso l'assistente sociale richieda la mobilità presso altro Ente l'A. C. si impegna a riassorbire la figura professionale dall'Azienda Retesalute ai fini di valutare la richiesta per la concessione del nulla-osta*".

Con deliberazione adottata alla fine del 2013, nell'imminente scadenza dei contratti, sono stati nuovamente conferiti all'Azienda speciale tutti i servizi già affidati, fra i quali il servizio sociale professionale, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente, a seguito di richiesta della dipendente e delle organizzazioni sindacali, è stato sottoscritto un accordo che, a seguito della prosecuzione dell'esternalizzazione del servizio, conferma gli impegni precedenti e ne condiziona l'efficacia alla verifica della conformità con la normativa in materia di contenimento, di vincoli e di controlli sulla spesa pubblica.

Il Comune ricorda, altresì, che gli orientamenti precedenti della scrivente Sezione regionale di controllo (richiama, in particolare, la deliberazione n. 860/2010/PAR) avevano confermato l'applicabilità dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 alla gestione del servizio tramite azienda speciale, con conseguente obbligo di trasferimento delle risorse umane già impiegate per il medesimo servizio e l'estensione, in via analogica e sulla base dei principi generali in materia di pubblico impiego, dell'obbligo di reinserimento del personale trasferito nell'organico dell'ente di provenienza, al verificarsi di determinati presupposti, fra i quali, in assenza di espresse previsioni statutarie o regolamentari, la stipula di un protocollo di intesa tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, che preveda il reintegro del lavoratore in caso di liquidazione, cessazione o di parziale reinternalizzazione dei servizi affidati. A prescindere dall'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., veniva comunque confermata la possibilità di riammissione in servizio dei dipendenti trasferiti in aziende speciali (con possibile inquadramento nella medesima posizione giuridico-economica precedente), qualora ritenuto rispondente all'interesse pubblico ed in presenza delle risorse economiche necessarie.

L'istanza precisa che il posto di assistente sociale non è stato eliminato dalla dotazione organica dell'Ente, che al momento del trasferimento è stato corrisposto il trattamento di fine rapporto, e che la voce di spesa è stata annualmente inclusa nel computo del parametro relativo al costo del personale.

Il Comune ricorda che, da una recente pronuncia della Sezione regionale di controllo per il Veneto (di cui non vengono citati gli estremi), sia pure riferita ad una fattispecie differente, si desume che, in base all'attuale formulazione dell'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del

2008, convertito dalla legge n. 133 del 2017, come modificato dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e dall'art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016, le aziende speciali che operano in campo socio-assistenziale non risultano assoggettate ai medesimi limiti assunzionali previsti per gli enti locali. Pertanto, una mobilità verso il Comune non può considerarsi "*neutra*" ai fini delle regole del c.d. *turn-over*, e violerebbe il limite della spesa consentito agli enti locali negli anni 2017 e 2018. Per le società a controllo pubblico, invece, l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede, previa dimostrazione della sussistenza di determinate condizioni, certificate dall'organo di revisione, la non rilevanza della spesa per il riassorbimento del personale in precedenza dipendente dalle PA socie (nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del limite di cui all'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296 del 2006).

Nel contesto descritto, delineatosi anche a seguito delle incertezze sul corretto inquadramento giuridico di un'azienda speciale, il Comune pone i seguenti tre quesiti:

1) se la dipendente sia stata assunta a tempo indeterminato dall'Azienda speciale, unico soggetto che riveste il ruolo di datore di lavoro;

2) in caso di attuazione dell'obbligo di reintegro del lavoratore, a seguito di parziale reinternalizzazione dei servizi affidati in precedenza all'Azienda, se deve essere rispettato il principio di contenimento delle spese per il personale e se il reintegro deve avvenire nei limiti della capacità assunzionali (oppure se i ridetti limiti possano non essere osservati, trattandosi di personale trasferito temporaneamente all'Azienda, per la durata dei contratti di servizio, con obbligo di mantenimento del posto nella dotazione organica del Comune);

3) se la riammissione in servizio presso il Comune possa essere attuata senza rischi di contrasto con la normativa, e di eventuali impugnative, al fine di concedere il nulla-osta alla mobilità presso altra pubblica amministrazione.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Olgiate Molgora, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente. Il presente presupposto sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Olgiate Molgora, con nota dell'11 ottobre 2017.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 del 2003, attribuisca agli enti locali la facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*. Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n.

5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva va ristretta alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci ed alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio.

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato *“che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdipiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”*. Ma soprattutto, che non *“sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricompredano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”*. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, in successive pronunce (si rinvia, per esempio, alle deliberazioni n. 60/CONTR del 7 dicembre 2010 e n. 1/CONTR del 13 gennaio 2011), nonché dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 3/QMIG del 19 febbraio 2014.

La richiesta di parere risulta parzialmente ammissibile in quanto, con il primo quesito, il Comune chiede, sulla base peraltro delle scarse indicazioni di fatto contenute nell'istanza, se una dipendente, già in servizio presso l'Ente locale, e poi transitata (non è chiaro in base a quale istituto giuridico) presso un'azienda speciale, abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con quest'ultima. Si tratta di questione che afferisce alla materia del diritto civile, non della contabilità pubblica (pur nell'ampia definizione contenuta nelle citate deliberazioni nomofilattiche delle Sezioni riunite della Corte dei conti). Inoltre, con il terzo quesito, il Comune pone generici dubbi di conformità dell'eventuale riammissione in servizio della dipendente in discorso all'intero ordinamento giuridico (anche non riguardante, nello specifico, la materia della contabilità pubblica), quesito che, per la sua genericità, non è passibile di esame da parte della scrivente Sezione regionale di controllo.

Attiene astrattamente alla materia della contabilità pubblica, in particolare *sub specie* di dubbio interpretativo sulle norme di coordinamento della finanza pubblica, il secondo quesito. Tuttavia, alla luce della non chiara prospettazione, da parte dell'istante, dei sottostanti presupposti di fatto, nonché della relativa qualificazione giuridica (in particolare, della natura del rapporto di lavoro attualmente intercorrente fra l'Azienda speciale e la dipendente), l'esame della scrivente Sezione regionale di controllo sarà limitato alla valutazione, in caso di reintegro di un dipendente nella dotazione organica di un comune, a seguito di parziale reinternalizzazione dei servizi affidati ad un'azienda speciale, del rispetto, da parte dell'ente locale, dell'obbligo di contenimento delle spese complessive per il personale e dei limiti alle capacità assunzionali (oppure se i ridetti vincoli possano non essere osservati, trattandosi di personale trasferito temporaneamente ad un'azienda speciale, per la durata dei contratti di servizio, con obbligo di mantenimento del posto nella dotazione organica del Comune).

Considerato in diritto

I. Delimitato l'oggetto del parere ai profili di carattere generale evidenziati nel precedente paragrafo, si deve ricordare che la scrivente Sezione regionale si è più volte pronunciata

relativamente ai limiti sottostanti alla possibilità di offrire una “*garanzia di rientro*” al personale trasferito da un ente locale ad un’azienda speciale (anche, eventualmente, consortile). Si richiamano, in proposito, anche gli orientamenti assunti in materia di reintegrazione nei ruoli dell’ente locale socio del personale già trasferito a società partecipate o controllate (per tutte, deliberazioni n. 68/2008/PAR e n. 41/2009/PAR), che, *mutatis mutandis*, sono state ritenute applicabili anche al personale transitato presso aziende speciali o consorzi (il Comune istante rinvia, per esempio, alla deliberazione n. 860/2010/PAR). In tali occasioni è stato precisato che, in carenza di norme regolatrici la fattispecie, i principi generali in materia di pubblico impiego (cfr. art. 132 del DPR n. 3 del 1957 e art. 3, comma 12, della legge n. 537 del 1993, le cui disposizioni sono state in seguito recepite, con alcune modifiche, dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto), applicabili in via analogica, permettono all’amministrazione di reinserire nell’organico dell’ente locale i dipendenti di società o altri organismi pubblici, in possesso di predeterminati requisiti (primo fra tutti, il pregresso accesso all’impiego presso la PA mediante concorso pubblico) al verificarsi di alcuni presupposti (per es. reinternalizzazione, totale o parziale, del servizio affidato all’organismo gestionale esterno).

Le conclusioni contenute nei riferiti precedenti, confortate, in seguito, da alcune pronunce, aventi funzione di orientamento generale, delle Sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazioni n. 8/2010/CONTR, n. 3/2012/QMIG e n. 4/2012/QMIG), possono considerarsi ancora valide, salvo dover essere aggiornate alla luce, da un lato, dell’introduzione o dell’evoluzione delle norme di finanza pubblica (in particolare, di quelle imponenti limiti alle assunzioni ed alle spese di personale degli enti locali) e, dall’altro, dell’approvazione del testo unico sulle società pubbliche, d.lgs. n. 175 del 2016, che, all’art. 19, comma 8, come ricordato dal Comune istante, ha dettato una disciplina apposita per il reintegro di personale da società controllate da PA (regolamentazione che, dopo le integrazioni apportate dal decreto correttivo n. 100 del 2017, si discosta, in parte, dalle conclusioni a cui era giunta la magistratura contabile).

Limitando per ora l’esame ai presupposti di carattere generale legittimanti il reintegro di dipendenti pubblici, già trasferiti ad una società partecipata o ad altro organismo strumentale, presso l’ente locale socio o controllante, già nella deliberazione n. 987/2009/PAR la Sezione aveva evidenziato come tale facoltà sussista a condizione che vi sia stato trasferimento di personale al momento della costituzione della società e dell’affidamento del servizio alla medesima, e sia stato previsto, a norma di statuto o mediante un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali di settore, il successivo reintegro nei ruoli dell’ente locale in caso di scioglimento della società o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici affidati.

In proposito, anche le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella citata deliberazione n. 8/CONTR/2010 (richiamando quanto contenuto nel parere della Sezione n. 68/2008), hanno affermato il principio secondo cui l’amministrazione può disporre la riammissione in servizio dei dipendenti già trasferiti presso il soggetto esterno affidatario (società o altro organismo strumentale), purché sia limitato ai soli dipendenti già assunti previo concorso (in omaggio all’art. 97 della Costituzione) e la scelta, discrezionale, sia motivata sulla base di predeterminati presupposti (corrispondenza all’interesse pubblico dell’operazione di reintegro del personale, in quanto funzionale alla re-internalizzati di funzioni o servizi; disponibilità di risorse economiche adeguate a sostenere gli oneri del rientro a medio termine; sussistenza di posti vacanti in dotazione organica; etc.).

Si tratta, in ogni caso, di una scelta discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica, conformemente a quanto previsto per l’analogia fattispecie della riammissione in servizio del

dipendente a seguito di dimissioni (cfr. art. 132 DPR n. 3 del 1957, la cui portata precettiva è stata estesa agli enti locali dall'art. 3, comma 12, della legge n. 537 del 1993, e, in seguito, dall'art. 26 del CCNL di comparto del 14 settembre 2000). Tale conclusione rimane ferma in caso di reintegro di personale, già in servizio presso enti locali, da aziende speciali o altri organismi strumentali (nel cui caso, l'eventuale presenza di accordi pregressi fra PA e dipendente trasferito/organizzazioni sindacali di settore costituisce un vincolo all'esercizio del potere discrezionale della PA). Invece, nel caso di rapporti con società controllate, l'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 175 del 2016 obbliga le pubbliche amministrazioni socie *“al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001”*, obbligo di riassorbimento che, tuttavia, va effettuato *“nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale”* (salve le eccezioni previste dal medesimo comma dopo il d.lgs. correttivo n. 100 del 2017).

II. L'esigenza dell'osservanza, da parte dell'ente locale, delle limitazioni poste alle assunzioni o alla spesa per il personale, non esplicitate nelle risalenti deliberazioni che hanno trattato dell'argomento del riassorbimento del personale trasferito a organismi gestionali esterni, è stata affermata dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con due pronunce di orientamento del 2012 (n. 3 e 4/2012/QMIG). Nell'occasione, a fronte della prospettazione dei vincoli di spesa ed alle assunzioni del personale in un'ottica consolidata (di *“gruppo amministrazione pubblica”*), proposta dalla scrivente Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 428/2011/QMIG), le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno palesato la necessità che un eventuale processo di riassorbimento di personale, già dipendente di enti locali, a seguito della re-internalizzazione dei servizi affidati impone, comunque, l'osservanza, da parte dell'ente locale ricevente, di tutti i limiti di finanza pubblica (in particolare, quelli posti alle spese ed alle assunzioni di personale).

Di tale esigenza si fa portatrice anche la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 504/2017/PAR (a cui fa riferimento, senza citarla espressamente, l'istanza di parere), precisando che un'eventuale assunzione, mediante mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 da un'azienda speciale ad un ente locale, non può considerarsi neutra ai fini assunzionali, come prevede l'art. 1, comma 47, della legge n. 311 del 2004 per il caso di passaggio fra due pubbliche amministrazioni ugualmente soggette a divieti o a limiti di assunzioni. In disparte l'effettiva estensibilità del principio di diritto affermato dalla ridetta Sezione regionale al caso in esame (in quanto presupporrebbe la natura di ente pubblico non economico dell'azienda speciale, esclusivo aggregato di enti fra i quali, ai sensi del combinato disposto degli art. 1, comma 2, e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, può essere legittimamente ceduto un contratto di lavoro pubblico, c.d. mobilità), la pronuncia indicata non si pone in contrasto con quanto affermato dalla scrivente Sezione regionale di controllo nella deliberazione n. 860/2010/PAR, ma integra quel pronunciamento (come già fatto dalle Sezioni riunite in sede di controllo nelle ricordate deliberazioni del 2012). Impone, infatti, all'ente locale di osservare, in caso di riassorbimento di personale da aziende speciali (o da altri organismi strumentali), i limiti di finanza pubblica, *pro tempore* vigenti, posti alle spese per il personale (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni) ed alle assunzioni (aventi fonte, nel 2017, nell'art. 1, commi 228 e seguenti, della legge n. 208 del 2015).

III. Il Comune istante evidenzia poi una differenza fra i principi di diritto affermati dalla magistratura contabile, in punto di soggezione del riassorbimento del personale da aziende speciali e società partecipate ai limiti di finanza pubblica, e l'art. 19, comma 8, del testo unico sulle

società pubbliche, d.lgs. n. 175 del 2016. La ridetta norma, dopo le integrazioni apportate dal d.lgs. n. 100 del 2017, attenua *in parte qua* l'osservanza dei limiti alla spesa ed alle assunzioni di personale, posti alle PA socie, nel caso del reintegro di dipendenti da società controllate. In particolare, il comma 8 in esame impone alle pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a queste ultime, di procedere, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato dalle medesime PA socie e transitate alle dipendenze della società, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale riassorbimento, nella formulazione originaria della norma (non ancora espressamente abrogata), doveva avvenire nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale, nonché nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. In seguito, l'art. 12 del decreto legislativo correttivo n. 100 del 2017 ha aggiunto, all'art. 19, comma 8, in esame, un periodo finale che, senza abrogare la parte incompatibile contenuta nella formulazione originaria, ha disposto che la spesa per il riassorbimento del personale, già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni socie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non rilevi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili (quindi, sia neutra ai fini assunzionali). Inoltre, per gli enti territoriali, la ridetta spesa non incide sul limite complessivo, posto dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dall'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 (disciplinante i presupposti per l'acquisto dall'esterno di servizi da parte di tutte le PA) e, in particolare, di alcuni requisiti espressamente elencati (trasferimento del personale in misura corrispondente alla funzione/servizio trasferito, con le correlate risorse stipendiali; dotazione organica dell'ente corrispondentemente ridotta; contrazione proporzionale dei fondi destinati alla contrattazione integrativa; spesa complessiva del personale ridotta in misura corrispondente a quella del personale trasferito alla società).

In disparte le perplessità interpretative derivanti dal mancato coordinamento fra il testo originario del testo unico, d.lgs. n. 175 del 2016, e le integrazioni apportate dal decreto correttivo n. 100 del 2017 (non rilevanti in questa sede), le disposizioni contenute nell'esposto art. 19, comma 8, costituiscono un'espressa eccezione legislativa alla rilevanza di un'eventuale riassorbimento di personale da organismi gestionali esterni sui limiti di finanza pubblica (ponenti vincoli annuali alle assunzioni ed alla spesa complessiva per il personale).

La ridetta disposizione, per la sua natura di eccezione, circoscritta, fra l'altro, a precise norme di finanza pubblica (salva l'osservanza di tutte le altre, prima fra tutte il saldo annuale, disciplinato dall'art. 1, commi 463 e seguenti, della legge n. 232 del 2016) non può essere estesa analogicamente (art. 14 delle preleggi al codice civile) anche alla fattispecie del riassorbimento di personale da aziende speciali o da altri organismi strumentali aventi natura giuridica privata o di enti pubblici non economici (per la diversa fattispecie del riassorbimento di personale da organismi gestionali esterni aventi natura di enti pubblici non economici, integrante una cessione del contratto fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, può farsi rinvio ai principi di diritto affermati nelle deliberazioni della scrivente Sezione regionale di controllo n. 149/2016/PAR e n. 175/2016/PAR, nonché dalla Sezione per l'Emilia Romagna n. 126/2015/PAR).

IV. In conclusione, in base a quanto rappresentato nell'istanza di parere, il Comune di Olgiate Molgora può procedere al reintegro del personale precedentemente transitato in servizio presso un'azienda speciale (in aderenza a quanto affermato dalla scrivente Sezione regionale di controllo nella deliberazione n. 860/2010/PAR, nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 8/2010/CONTR), ma deve farlo, in conformità al principio di diritto enucleabile dalle deliberazioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 3 e 4/2012/QMIG, rispettando i limiti di finanza pubblica posti alle assunzioni (aventi fonte, per il 2017, nell'art. 1, commi 228 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, e successive modifiche e integrazioni) ed alla spesa complessiva per il personale (individuati dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296 del 2006). Ai fini di quest'ultimo limite di finanza pubblica, rileverà, in particolare, sulla base di quanto prospettato nell'istanza di parere, la spesa da sostenere per il servizio da prestare presso il Comune nell'arco temporale precedente all'eventuale passaggio in mobilità verso altra pubblica amministrazione.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione regionale di controllo.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria
08 NOVEMBRE 2017
Il direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)